Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 24 MARZO 1981:

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

(1657)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1015.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Lamezia Terme.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Lamezia-Terme (Catanzaro), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1016.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Crotone.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Crotone (Catanzaro), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1017.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Ponte S. Pietro.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Ponte S. Pietro (Bergamo), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per il commercio (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1018.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Pinerolo.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Pinerolo (Torino), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1019.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Milano.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo, viene istituito in Milano, a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato alberghiero (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1020.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Pinerolo.

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Pinerolo (Torino), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1979, n. **1021.**

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Tirano.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene istituito in Tirano (Sondrio), a decorrere dall'anno scolastico 1979-80, un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato (scuola avente finalità ed ordinamento speciali) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **1092**.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Milano prestano servizio due tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo due posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica III . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di scienze fisiche . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **1093**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 96 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto il seguente:

etologia e protezione animale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1981, n. **81**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla prima alla seconda facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli;

Viste le deliberazioni del consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, del 13 maggio 1980 e del 16 settembre 1980, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di farmacologia dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli del 1° luglio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia della seconda facoltà medica dell'Università medesima;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di farmacologia della Università di Napoli risulta attualmente ricoperto dal dott. Vincenzo De Marino e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della seconda facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 874, è attribuito, unitamente al titolare dott. Vincenzo De Marino, alla cattedra omonima della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1981
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 264

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1981.

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1981;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto, anche in vista della particolare situazione del mercato monetario e dell'opportunità di favorire in tutti i modi l'accesso al credito da parte degli operatori economici del settore dell'artigianato;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1981;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1980, indicato nelle premesse, sono apportate le modifiche che seguono.

Nelle premesse le parole « Vista la deliberazione » sono sostituite con « In conformità alla deliberazione ».

Il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« L'intervento regionale nel settore del credito a medio termine, avente durata superiore a ventiquattro mesi, finalizzato allo sviluppo delle imprese artigiane, si esplica entro i limiti massimi di importo e di durata di cui all'art. 34, quinto e settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, e dalla legge 31 ottobre 1966, n. 947, nonché entro i limiti di garanzia sussidiaria di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, ed i limiti minimi di tasso stabiliti con decreto ministeriale 7 aprile 1976 in applicazione dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 ».

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Intervento regionale nel settore del credito a breve termine con durata non superiore a ventiquattro mesi, finalizzato alle occorrenze di esercizio delle imprese, è indirizzato all'ordinamento delle cooperative di garanzia costituite tra imprese artigiane nonché alla disciplina della partecipazione regionale al relativo fondo e della gestione delle cooperative predette.

L'intervento regionale può inoltre essere diretto alla concessione di contributi in conto intressi, a condizione che il tasso a carico dell'impresa artigiana non sia inferiore a quelli minimi previsti per le operazioni di cui al precedente art. 2.

L'accertamento dell'effettiva destinazione delle agevolazioni di cui al precedente comma alle occorrenze di esercizio dell'impresa finanziata è affidato alle regioni, che vi provvederanno secondo modalità dalle stesse stabilite ».

Nell'art. 4 è soppresso l'ultimo alinea.

L'art. 7 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FORLANI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 aprile 1980, n. 122, recante provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, richiamato dall'art. 24 della predetta legge 27 dicembre 1973, n. 878;

Visto il decreto interministeriale in data 12 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 27 novembre 1980, che fissa i criteri per la determinazione della percentuale di contribuzione da attribuire nei casi singoli;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni esplicative ed applicative per rendere agevole alle imprese interessate la presentazione di idonea documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Concessione del contributo per costruzione navale

Per la concessione del contributo relativo a costruzione navale, il cantiere è tenuto a presentare al Ministero della marina mercantile domanda nella quale devono essere indicati:

a) tipo della nave con riferimento all'art. 1, lettera « C » del decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione di cui in premessa, nonché stazza e portata lorda, abilitazione, destinazione e velocità presunta;

b) marca, tipo, potenza massima continuativa e numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

c) cantiere nel quale viene eseguita la costruzione dello scafo;

d) data di stipulazione del contratto, nominativo e nazionalità del committente, prezzo contrattuale ed esistenza di eventuale clausola di revisione di questo;

e) data di inizio dei lavori di costruzione, presunta data di ultimazione e di consegna, nonché eventuale indicazione, per caratteristiche tecnico costruttive di navi già iniziate o da iniziare entro il 1981, della esigenza di tempi di esecuzione particolarmente lunghi.

Alla domanda devono essere allegati:

a) relazione del committente o dell'acquirente, se nazionali, sul previsto impiego della nave;

b) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, se già cominciati;

c) contratto di costruzione registrato, ovvero contratto registrato di prima vendita della nave; se stipulati in lingua estera, devono essere presentati in lingua italiana con traduzione giurata;

d) certificato della competente autorità marittima attestante le dimensioni del cantiere con riferimento all'art. 1, lettera « B » del citato decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione;

e) certificato del competente ufficio marittimo attestante che il cantiere costruttore di navi per la navigazione marittima, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbia continuato la propria attività, anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1971 (tale certificato deve essere allegato « una tantum » alla prima istanza di contribuzione).

Art. 2.

Corresponsione di anticipi sul contributo per costruzione navale

Il contributo non può essere riferito a lavori separati riguardanti singole parti della nave.

Per ottenere gli anticipi di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, il cantiere deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile, allegando i seguenti documenti:

a) certificato del registro italiano navale attestante la data di inizio dei lavori, qualora non sia stato già presentato, e lo stato di avanzamento globale della costruzione;

b) certificato dell'autorità militare marittima attestante che nulla osta al pagamento in riferimento agli obblighi di cui all'art. 8 della citata legge n. 878.

Qualora il cantiere intenda avvalersi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122 deve essere notificato atto di fideiussione bancaria.

Alla domanda di pagamento del primo anticipo devono inoltre essere allegati:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 3.

Liquidazione del contributo per costruzione navale

Per ottenere la liquidazione del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122, il cantiere navale deve presentare domanda entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 878 con allegati i seguenti documenti:

1) *Navi nazionali*:

a) dichiarazione di costruzione resa ai sensi dell'art. 233 del codice della navigazione, qualora non sia già stata presentata;

b) certificato dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, qualora non presentato in precedenza;

c) certificato dell'ufficio di iscrizione della nave attestante il nome o il numero, la stazza lorda, la proprietà, la data di consegna, la destinazione, l'abilitazione e gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità, nonché il tipo della stessa in riferimento all'art. 1, lettera « C » del decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione;

d) certificato attestante l'iscrizione, anche provvisoria, della nave nella più alta classe del registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria;

e) certificato del registro italiano navale nel quale siano indicati, qualora non risultino da altro documento:

1) il peso complessivo della nave scarica ed asciutta, con esclusione della zavorra fissa e degli eventuali apprestamenti difensivi e sua ripartizione in scafo, apparato motore ed allestimento;

2) la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore di propulsione;

3) la data di inizio e quella di ultimazione della costruzione;

4) la portata lorda e la velocità della nave con l'indicazione delle condizioni di carico, della potenza sviluppata dall'apparato motore di propulsione e del numero dei giri dell'elica;

f) certificato dell'autorità militare marittima attestante, in riferimento agli obblighi di cui all'art. 8 della citata legge n. 878, che nulla osta al pagamento del contributo;

g) tabella *A* (dati nave), tabella *B* (elementi peso nave), vistata dal registro italiano navale, tabella *C* (elementi costo nave) e tabella *D* (distinta conti ausiliari e distinta spese generali);

h) attestazione dell'ispettorato del lavoro o dell'associazione degli industriali, competenti per territorio, circa il costo medio orario, comprensivo di oneri, della mano d'opera del cantiere relativo al periodo dei lavori di costruzione della nave;

i) in caso di aggiunte e varianti, una distinta dettagliata dei lavori corredata, per ogni voce, degli elementi di peso e giornate-operaio impiegate nonché, in caso di revisione del prezzo, i documenti comprovanti la spesa relativa con allegato il calcolo dimostrativo;

l) specifiche tecniche, piani generali ed ogni altro documento ritenuto utile dal cantiere.

2) *Navi estere*:

a) i medesimi documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) del precedente n. 1):

b) certificato dell'autorità marittima nazionale o di quella consolare del paese di cui batte bandiera attestante la data di consegna e la nazionalità della nave;

c) certificato del registro italiano navale attestante il nome o il numero, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione della nave ricavati eventualmente anche da documenti di altri istituti di classificazione, gli estremi del registro delle navi in costruzione da cui proviene l'unità, nonché il tipo della stessa in riferimento al decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione.

Ai fini dell'accertamento di congruità del prezzo il Ministero della marina mercantile si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Art. 4.

Accertamento della congruità del prezzo

La congruità del prezzo è accertata ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 122, sulla base dei prezzi dei materiali e della manodopera, tenendo conto delle condizioni di mercato delle costruzioni navali.

In sede di tale accertamento il Ministero della marina mercantile, verifica anche se, in base ad eventuale indicazione ai sensi dell'art. 1 della lettera *A*) punto *d*) del decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione, siano necessari, per caratteristiche tecnico-costruttive delle navi, tempi di esecuzione particolarmente lunghi.

Art. 5.

Concessione del contributo per lavori di trasformazione navale

Per la concessione del contributo relativo a lavori di trasformazione navale, l'impresa assuntrice dei medesimi, e cioè quella che assume l'impegno della loro esecuzione e del loro coordinamento, è tenuta a presentare, al Ministero della marina mercantile, domanda nella quale devono essere indicati:

a) nome o numero, stazza lorda, nazionalità nonché tipo della nave che costituisce risultato della trasformazione con riferimento all'art. 2, lettera « C » del decreto interministeriale di fissazione delle percentuali di contribuzione, specificando se trattasi di sostituzione del tipo di apparato motore intesa a ridurre i consumi energetici;

b) data di inizio dei lavori di trasformazione, presunta data di ultimazione ed eventuale indicazione della esigenza di tempi di esecuzione particolarmente lunghi per caratteristiche tecniche dei lavori stessi;

c) prezzo presunto o definitivo dei lavori.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) descrizione sommaria dei lavori;

b) certificato dell'autorità marittima del porto di iscrizione della nave o dell'autorità consolare se trattasi di nave estera, ovvero dell'autorità marittima del porto in cui la nave è approdata per l'esecuzione dei lavori, indicante il numero o il nome, il tipo, la stazza lorda, la destinazione e l'abilitazione della nave;

c) certificato della competente autorità marittima attestante le dimensioni dell'azienda con riferimento all'art. 2, lettera « B » del più volte citato decreto interministeriale;

d) certificato del competente ufficio marittimo attestante che l'impresa era in effettivo esercizio al 1° gennaio 1967 ed ha continuato la propria attività, anche se con temporanea sospensione, fino al 31 dicembre 1971 (tale certificato deve essere allegato « una tantum » alla prima istanza di contribuzione);

e) qualora vi siano più assuntori dei lavori, dichiarazione del proprietario della nave o altro atto da cui risulti l'eventuale incarico del loro coordinamento.

Su richiesta dell'assuntore dei lavori di trasformazione, il Ministero della marina mercantile può autorizzare, per giustificati motivi, il loro completamento durante soste successive della nave nello stesso o in altro porto nazionale.

Art. 6.

Liquidazione del contributo per lavori di trasformazione navale

Per ottenere la liquidazione del contributo per lavori di trasformazione navale l'impresa assuntrice deve presentare domanda entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 18 della legge n. 878, con i seguenti allegati:

a) certificato dell'autorità marittima (o delle autorità marittime) del porto (o dei porti) in cui i lavori sono stati eseguiti attestante la data dell'approdo e quella dell'eventuale partenza della nave;

b) certificato dell'autorità marittima del porto in cui i lavori sono stati ultimati che indichi il tipo della nave risultato dalla trasformazione in riferimento all'art. 2, lettera « C » del decreto interministeriale citato;

c) certificato del registro italiano navale contenente una sommaria descrizione e le date di inizio e di ultimazione dei lavori, il nome o il numero della nave, l'impresa assuntrice e sul quale, qualora i lavori comportino la sostituzione del tipo dell'apparato mo-

tore, siano indicati: la marca, il tipo, la potenza massima continuativa, il numero dei giri dell'apparato motore installato;

d) nel caso di coordinamento dei lavori, dichiarazione sottoscritta dalle imprese intervenute, attestante che per i lavori eseguiti non è stato né sarà richiesto in proprio il contributo;

e) tabelle relative ai pesi dei materiali impiegati (convalidata dal registro italiano navale), agli elementi costo lavori eseguiti (distinti per materiali e manodopera), ai conti ausiliari ed alle spese generali;

f) specifiche tecniche, piani, indicazione del prezzo complessivo con relativa documentazione e ogni altro elemento che l'impresa ritiene utile al fine dell'accertamento dello stesso ed all'individuazione del coefficiente da attribuire ai sensi dell'art. 2, lettera « A » punto *c* e lettera « C » II del decreto interministeriale citato in premessa.

Al fine del suddetto accertamento il Ministero della marina mercantile si riserva di richiedere ogni altro documento ritenuto necessario.

Art. 7.

In sede di accertamento del prezzo della trasformazione il Ministero della marina mercantile verifica anche se, in base ad eventuale indicazione da parte dell'interessato, siano necessari tempi di esecuzione particolarmente lunghi per caratteristiche tecniche dei lavori di trasformazione nonché, qualora trattasi di sostituzione del tipo di apparato motore, questa sia intesa a ridurre i consumi energetici.

Art. 8.

Disposizioni comuni e transitorie

Le domande ed i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo; qualora la concessione dei contributi sia richiesta a lavori ultimati, possono essere unificati.

Il Ministero della marina mercantile, qualora non possano essere forniti elementi o documenti richiesti per la concessione dei contributi relativi a lavori ultimati prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, può richiederne altri equipollenti.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì **31** *gennaio* **1981**
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* **88**

(1749)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Assegnazione alle regioni e province autonome della disponibilità, per il 1980, di cui alla legge n. 984/1977.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70 che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Visto l'art. 17 della legge n. 984/77 il quale, per il finanziamento degli interventi pubblici nei predetti settori, autorizza, tra l'altro, la spesa di lire 1100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1982;

Vista la delibera propositiva CIPAA 13 dicembre 1979, relativa al piano agricolo nazionale pluriennale di cui all'art. 3 della legge n. 984/77;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1979 con la quale viene approvato il richiamato piano agricolo nazionale pluriennale;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82;

Vista l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della legge n. 984/77, acquisita nella seduta 4 dicembre 1980, sul riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei fondi di cui alla legge n. 984/77, per l'esercizio 1980;

Vista la delibera CIPAA 11 dicembre 1980;

Considerato che l'assegnazione complessiva, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi di loro competenza, ammonta, per il 1980, a lire 845,461 miliardi a valere sul fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 140296 del 16 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1980, registro n. 16, foglio n. 63, con cui viene apportata una variazione in aumento al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per lire 733,900 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa per il 1980;

Ritenuto di dover procedere alle assegnazioni anzidette alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per consentire l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 17 della legge n. 984/77;

Decreta:

I finanziamenti predetti sono assegnati alle regioni e province autonome per l'insieme dei settori sopra specificati, per l'anno 1980, come segue:

Regioni e province autonome	(Somme in miliardi)
Valle d'Aosta	5,207
Piemonte	29,080
Lombardia	35,178
Liguria	12,032
Veneto	37,158
Friuli-Venezia Giulia	13,223
Trento	10,749
Bolzano	12,095
Emilia-Romagna	48,302
Toscana	33,693
Umbria	16,560
Marche	19,900
Lazio	40,049
Abruzzo	34,266
Molise	20,756
Campania	73,752
Puglia	72,111
Basilicata	37,789
Calabria	51,121
Sicilia	75,011
Sardegna	55,868
Totale	733,900

La spesa complessiva di lire 733,900 miliardi derivante dal presente decreto viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 118

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 75.953.125, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1978), ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici, del 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti alla regione Abruzzo i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto 18 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 357, con il quale è stata assegnata alla regione Abruzzo, la somma di L. 70.975.950, quale anticipo del 5%, relativamente al 1978, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 25041 del 26 settembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, ai sensi del predetto art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.145.500.070;

Vista la nota n. 28905 del 10 novembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si precisa che la richiesta di somministrazione n. 25041, sopra menzionata, riguarda opere comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che i fondi, ancora disponibili, relativi al 1978, secondo programma, ammontano a sole lire 75.953.125;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 75.953.125 è assegnata alla regione Abruzzo per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1980, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 137

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 1.069.546.945, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1979), ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dei lavori pubblici, del 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti alla regione Abruzzo i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 356, con il quale è stata assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 283.903.700, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione, n. 25041, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 1.145.500.070;

Vista la nota n. 28905 del 10 novembre 1980, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si precisa che la richiesta del sopra indicato importo di L. 1.145.500.070, riguarda opere comprese nel secondo programma triennale;

Considerato che tale richiesta, per il solo importo di L. 75.953.125, ha trovato copertura, ad esaurimento, nei fondi ancora disponibili, relativi al 1978, secondo programma, mentre, per il restante importo di lire 1.069.546.945, trova copertura nei fondi relativi al 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.069.546.945 è assegnata alla regione Abruzzo, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 135

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 1.287.060.295, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale (anno 1979), ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica 1978-80;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti alla regione Abruzzo i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 18 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 356, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Abruzzo la somma di L. 283.903.700, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la nota della regione Abruzzo, n. 30626/LL.PP., del 4 dicembre 1980, resa dall'assessore competente, ai sensi dell'art. 113 della sopra citata legge n. 88/79, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.287.060.295, relativamente al secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma sopra indicata trova copertura integrale nelle disponibilità, relative all'esercizio finanziario 1979;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 1.287.060.295, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 134

(1599)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione della vita presentate dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita; nonché di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione di Milano », con sede in Milano:

tariffa T (A) 79 4 %, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente in forma geometrica del 4% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T (A) 79 5 %, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente in forma geometrica del 5% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T (A) 5, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo crescente del 5 % dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 23 Index, relativa alla assicurazione di una rendita vitalizia immediata pagabile finché è in vita l'assicurato ed adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 23 Index (n), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia adeguabile annualmente in misura pari alla metà della percentuale di aumento annuo dell'indice del costo della vita;

tariffa 4/EUC, relativa all'assicurazione mista, a premio unico di un capitale crescente annualmente del 4,50% in progressione geometrica pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, e con controassicurazione del premio;

condizioni particolari di polizza della tariffa T (A) 79 - 4%;

condizioni particolari di polizza della tariffa T (A) 79 - 5%;

condizioni particolari di polizza della tariffa 23 Index;

condizioni particolari di polizza della tariffa 23 Index (n);

tariffa 4/EU, relativa all'assicurazione mista a premio unico di un capitale crescente annualmente del 4,50% in progressione geometrica pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

clausola speciale di partecipazione garantita dallo assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione in mista, a capitale rivalutabile annualmente ed a premio annuo costante (tariffa 4R);

clausola speciale di partecipazione garantita dello assicurato agli utili di investimento da applicarsi ai contratti di assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo costante rivalutabile annualmente (tariffa 22 RPC).

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(1637)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 3387/80 del 30 dicembre 1980, che sottopone a limitazioni quantitative le importazioni in Italia di biancheria originaria dalla Romania;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio di spugna (V.D. 62.02 B II: 400, 420, 440, 460,

510, 590, 650 - B III: 720, 740, 770) originaria della Romania è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
PALLESCHI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(1684)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1981.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 16 marzo 1979 e 3 aprile 1980 e dell'assemblea dei soci in data 31 marzo 1979 e 29 marzo 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono aprovate le modifiche degli articoli 19, punto 8), 26, ultimo comma, 48, lettere *f*), *g*) e *z*), 51, terzo comma, 52, primo e secondo comma, 53, secondo comma, 54, primo comma, 55, ultimo comma, 57 e 59, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19, punto 8. — Sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta in occasione di singoli atti o affari o anche permanentemente per categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 48, lettera *f*). — *f*) mutui chirografari a regioni, province, comuni, a loro consorzi o loro emanazioni, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e di contributi di competenza degli stessi enti mutuatari delegabili o cedibili per legge, e delegazioni o cessioni di proventi vari per i quali sia legislativamente previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

Art. 48, lettera *g*). — *g*) prefinanziamenti a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), sui mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o dalle aziende ed istituti di credito o dagli istituti di previdenza ed assicurazione che abbiano facoltà di concedere finanziamenti a medio e lungo termine, purché assistiti da documentazione idonea a comprovarne l'avvenuta deliberazione, ancorché di massima, da parte dell'organo erogante.

Art. 48, lettera *z*). — *z*) acquisto di accettazioni bancarie.

Art. 51, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai dodici mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 52, primo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Art. 52, secondo comma. — Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 53, secondo comma. — Le ipoteche potranno anche essere di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 54, primo comma. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere restituite, mediante rate di ammortamento semestrali, in un periodo massimo di venti anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48, potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 0,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi mediante aperture di credito in c/c ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 2,50% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo, effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norma di statuto.

Art. 59, lettera *e*). — *e*) prestare cauzioni, accettazioni, avalli e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni. Per le prestazioni di tali impegni di firma devono essere osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1981.

Autorizzazione alla Banca popolare di San Benedetto del Tronto ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio ove la banca medesima risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni; nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di San Benedetto del Tronto;

Visto il decreto con il quale la suddetta azienda di credito è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge n. 1509/1927;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'idoneità della banca medesima all'esercizio di detta particolare attività creditizia in conformità della delibera del 29 dicembre 1977;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di San Benedetto del Tronto a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, è estesa all'intero territorio ove la banca stessa risulta autorizzata ad operare nel settore del credito ordinario. L'autorizzazione deve intendersi adeguata automaticamente anche alle future variazioni di quest'ultimo ambito territoriale, previo accertamento, da parte della Banca d'Italia dell'idoneità della banca interessata all'esercizio della particolare attività creditizia nella più ampia sfera territoriale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1981.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. *Genghini Mario in amministrazione straordinaria.*

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 445, concernente l'interpretazione autentica del decreto suddetto;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 settembre 1980, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la Genghini S.p.a., con sede in Roma, ed è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Vista la sentenza pubblicata il 14 febbraio 1981, con cui il tribunale di Roma ha dichiarato, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge citato, l'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria della fallita impresa individuale Genghini Mario, con sede legale in Roma, via Pio IV n. 6, quale società collegata con la Genghini S.p.a.;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria dell'indicata impresa individuale Genghini Mario, autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 19 settembre 1980 a carico della Genghini S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa individuale Genghini Mario, con sede legale in Roma, via Pio IV n. 6, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella della Genghini S.p.a. di Roma, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Plaja, nato a Roma il 26 aprile 1914.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24-Ore; il Messaggero.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(1772)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 562/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 563/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1981).

Regolamento (CEE) n. 564/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1639/80 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di polpe di albicocche, della sottovoce ex 20.06 B II e) 1 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Turchia.

Pubblicati nel n. L 65 *dell'*11 *marzo* 1981.

(63/C)

Regolamento (CEE) n. 565/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 566/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 567/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 568/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 569/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa la restituzione all'esportazione dello zucchero candito.

Regolamento (CEE) n. 570/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere alla uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 571/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 572/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2662/80 relativo a misure transitorie nel settore delle carni ovine e caprine per quanto concerne i regimi dei premi e degli interventi.

Regolamento (CEE) n. 573/81 della commissione, del 4 marzo 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 574/81 della commissione, del 3 marzo 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3466/80 per quanto concerne i prezzi di vendita di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 575/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di febbraio 1981 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 576/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 577/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 578/81 della commissione, del 4 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3183/80 della commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli pubblicato nella « *Gazzetta Ufficiale* » n. L 338 del 13 dicembre 1980.

Pubblicati nel n. L 58 *del* 5 *marzo* 1981.

(64/C)

Regolamento (CEE) n. 579/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 580/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicati nel n. L 62 *del* 9 *marzo* 1981.

(65/C)

Regolamento (CEE) n. 581/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 582/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 583/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 584/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 585/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 586/81 della commissione, del 4 marzo 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Danimarca e nel Benelux di taluni prodotti tessili originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 587/81 della commissione, del 4 marzo 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero destinato alla Repubblica di Tanzania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 588/81 della commissione, del 4 marzo 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 589/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa, per il primo trimestre del 1981, le quantità di prodotti del settore delle carni bovine che possono essere importate nell'ambito dei bilanci annui.

Regolamento (CEE) n. 590/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il riso.

Regolamento (CEE) n. 591/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 592/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 593/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 594/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 595/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 596/81 della commissione, del 5 marzo 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 60 *del* 6 *marzo* 1981.

(66/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 13 marzo 1981:

Martone Vincenzo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Civitavecchia, distretto notarile di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cancilleri Giuseppe, notaio residente nel comune di Vittoria (d.n. Ragusa), è trasferito nel comune di Gela (d.n. Caltanissetta), con l'anzidetta condizione;

Scirè Risichella Sebastiana, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Biancavilla (d.n. Catania), con l'anzidetta condizione;

Miano Anna Maria Rita, notaio residente nel comune di Rometta (d.n. Messina), è trasferito nel comune di Castiglione di Sicilia (d.n. Catania), con l'anzidetta condizione;

Sambataro Elio, notaio residente nel comune di Piazza Armerina (d.n. Enna), è trasferito nel comune di Catania, con l'anzidetta condizione;

Pepe Antonio, notaio residente nel comune di San Severo (d.n. Foggia), è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Lops Francesco Paolo, notaio residente nel comune di Casacalenda (d.n. Campobasso), è trasferito nel comune di San Giovanni Rotondo (d.n. Foggia), con l'anzidetta condizione;

Alessi Giuseppe, notaio residente nel comune di Bollate (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Colombo Alfonso, notaio residente nel comune di Bresso (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Evangelisti Alberto, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Mazza Francesco, notaio residente nel comune di Cernusco sul Naviglio (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Scarpini Giulio Cesare, notaio residente nel comune di Busto Arsizio (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Todisco Sergio, notaio residente nel comune di San Donato Milanese (d.n. Milano), è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Lamagna Michele, notaio residente nel comune di Paternò (d.n. Catania), è trasferito nel comune di Mirano (d.n. Venezia), con l'anzidetta condizione;

Begnis Fausto, notaio residente nel comune di Clusone (d.n. Bergamo), è trasferito nel comune di Bergamo, con l'anzidetta condizione;

Nosari Peppino, notaio residente nel comune di Serina (d.n. Bergamo), è trasferito nel comune di Bergamo, con la anzidetta condizione;

Naso Natale, notaio residente nel comune di Catanzaro, è trasferito nel comune di Soverato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Pretaroli Alfredo, notaio residente nel comune di Lama dei Peligni (d.n. Chieti), è trasferito nel comune di Fara Filiorum Petri, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Lomonaco Giovanni, notaio residente nel comune di Acri (d.n. Cosenza), è trasferito nel comune di Fuscaldo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Marzocchi Alessandro, notaio residente nel comune di Gavorrano (d.n. Grosseto), è trasferito nel comune di Grosseto, con l'anzidetta condizione;

Ferrara Andrea, notaio residente nel comune di Cervaro (d.n. Cassino), è trasferito nel comune di Livorno, con l'anzidetta condizione;

Vino Giuseppe, notaio residente nel comune di Agazzano (d.n. Piacenza), è trasferito nel comune di Villa Minozzo (d.n. Reggio Emilia), con l'anzidetta condizione;

Casalino Elio, notaio residente nel comune di Fiera di Primiero (d.n. Trento), è trasferito nel comune di Cavalese, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

(1777)

Autorizzazione all'ordine degli ingegneri di Ancona ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1981, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 51, l'ordine degli ingegneri di Ancona è stato autorizzato ad acquistare una porzione d'immobile sito in Ancona, piazza del Plebiscito n. 1, da adibire a sede sociale.

(1442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo », in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1980, registro n 3 Interno, foglio n. 351, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro dell'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalle signore Maria e Luigia Gianola, consistente in un fabbricato rurale posto nell'abitato di Premana (Como).

(1441)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento in provincia di Trento del carattere sostitutivo delle attività industriali della società Pre-Putz, in Mezzolombardo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato riconosciuto nella provincia di Trento il carattere sostitutivo alle attività industriali della società Pre-Putz, in Mezzolombardo (Trento). Il decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1753)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 marzo 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Elettronica Sud, in Taranto, è prolungata al 10 settembre 1979.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Intrepose, in Agro di Lizzano (Taranto), è prolungata al 30 settembre 1979.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata al 31 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 28 gennaio 1981, n. 54/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Associazione toscana per la lotta contro l'epilessia la donazione di L. 900.000 da destinare per il pagamento di rata a saldo di un apparecchio scientifico dell'istituto delle malattie nervose e mentali della predetta Università.

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 31 gennaio 1981, n. 55/1, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal prof. Migliorini Ermanno la donazione di circa 1.000 volumi, di sua proprietà, di argomento letterario-scientifico, da destinare alla biblioteca della facoltà di magistero del predetto Ateneo.

(1643)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

E' bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche o in chimica industriale o in farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi (ufficio concorsi), via Giuseppe Colombo n. 79 - 20133 Milano - telefono 02/2361051.

(1674)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

Concorso a due posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea per un triennio

E' indetto un concorso a due posti di alunno così ripartiti:

un posto riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

un posto riservato a studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157 e al decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto italiano per l'età moderna e contemporanea, in Roma.

(1762)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI GORIZIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto portalettere alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia.

Il 10 % di tali posti, pari a tre, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza al termine utile di presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzata alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i provvedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, numerandoli e specificandoli;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Gorizia in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Gorizia, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti .
Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali o in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.
Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.
Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Gorizia.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza e data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado, rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autenticata di detto diploma, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale od al quale dovrà essere prodotto il documento e presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere e segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione, si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto della stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto.

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Gorizia e per gli atti o documenti forniti all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

Essi sono tenuti a indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo, il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gorizia, addì 31 maggio 1980

Il direttore provinciale: VUOLO

Ordinanza n. 197/ULA/80, registrata alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1981, registro n. 1 Poste, foglio n. 27, modificata con ordinanza n. 2/ULA/81, registrata alla Corte dei conti addì 6 febbraio 1981, registro n. 1 Poste, foglio n. 49.

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Gorizia.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . . provincia . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venticinque posti di sostituto portalettere, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. 197/ULA/80.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle *dipendenze di alcuna amministrazione statale*);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . . che ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(1721)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1980, n. **82**.
Rendiconto dell'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Approvazione del rendiconto

Il rendiconto generale della Regione, per l'anno finanziario 1979, è approvato con le risultanze di cui alla presente legge.

Al rendiconto di cui al precedente comma è allegato, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, il conto consuntivo dell'Istituto ricerche economico-sociali del Piemonte per l'anno finanziario 1979 e il conto consuntivo dell'Azienda regionale «Tenuta la Mandria» per l'anno finanziario 1979.

(*Omissis*).

(1533)

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1980, n. **83**.
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel suppl. speciale al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 sono introdotti, ai sensi dell'art. 42, secondo e terzo comma della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, riportati nelle parti seconda, terza, quarta e quinta di cui la presente legge si compone.

Art. 2.

Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 38 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nell'ulteriore corso dell'esercizio finanziario 1980 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L. 1.441.668.269 ed è iscritto al capitolo n. 12900.

Art. 3.

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 43 V.B. in data 28 ottobre 1980, emesso ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, su conforme deliberazione della giunta in data 22 ottobre 1980, n. 159-1402, è convalidato.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 61, secondo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, è autorizzata la gestione delle spese previste ai capitoli 9550, 10670, 10680, 10690 e 10805 del bilancio per l'anno finanziario 1980 mediante aperture di credito di cui al primo comma del citato art. 61.

Art. 5.

Sono approvati gli assestamenti dei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1980 dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte e dell'Azienda regionale per la gestione della tenuta «La Mandria» di cui alla parte sesta di cui si compone la presente legge.

Art. 6.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 48.

Art. 7.

L'ammontare degli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui all'art. 12 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 12, è ridotto a 8.090 milioni per l'anno finanziario 1980.

Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui di cui al precedente comma, sono quelle autorizzate ai sensi delle seguenti leggi regionali:

legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata ed integrata con la legge regionale 25 ottobre 1977, n. 51;

legge regionale 10 dicembre 1979, n. 72;

articoli 14, 15, 18, 19, 23, 29, 31, 36 e 50, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63;

legge regionale 24 aprile 1979, n. 20;

legge regionale 9 aprile 1975, n. 21;

legge regionale 11 agosto 1978, n. 50;

articoli 11, 17, 23, 24 e 27 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47;

legge regionale 14 novembre 1979, n. 64;

legge regionale 4 giugno 1975, n. 47;

legge regionale 15 novembre 1976, n. 57;

legge regionale 4 giugno 1975, n. 40;

articoli 7, 9, 15 e 16 della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1;

articoli 14 e 20 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44;

articoli 2, n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28;

legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48;

legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata con la legge regionale 7 giugno 1976, n. 31 e legge regionale 22 dicembre 1978, n. 82;

articoli 29, 35 e 52 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2;

legge regionale 17 maggio 1976, n. 27;

legge regionale 12 giugno 1978, n. 31;

legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, modificata con la legge regionale 20 gennaio 1977, n. 9;

articolo 3, lettere *b*), *c*), *d*), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56;

legge regionale 30 maggio 1980, n. 67;

legge regionale 4 giugno 1975, n. 42;

legge regionale 1° marzo 1979, n. 10;

legge regionale 22 maggio 1980, n. 56;

legge regionale 19 novembre 1975, n. 54;

articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23;

legge regionale 4 giugno 1975, n. 46;

legge regionale 5 giugno 1979, n. 28;

legge regionale 6 novembre 1978, n. 68;

legge regionale 30 maggio 1980, n. 69;

legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e articolo 2, lettere *a*), *b*), *d*), *e*), della legge regionale 20 dicembre 1979, n. 79;

legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, modificata ed integrata con le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 28 e 22 gennaio 1976, n. 5;

legge regionale 16 aprile 1975, n. 22;

legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;

legge regionale 27 febbraio 1979, n. 7;

legge regionale 12 giugno 1978, n. 33;

legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8;

legge regionale 29 giugno 1978, n. 37;

articolo 4, n. 5 e n. 6 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58;

articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 dicembre 1980

ENRIETTI

(1534)

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1980, n. **84.**
Diritto allo studio nell'ambito universitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli articoli 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, della legge 22 dicembre 1979, n. 642 ed in conformità dell'art. 4 dello statuto regionale disciplina, con la presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Art. 2.
Finalità

La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi universitari e post-universitari e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi.

L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e dei relativi strumenti attuativi.

La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con gli atenei e gli istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di attività e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

Art. 3.
Soggetti

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti universitari iscritti agli atenei, agli istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) ed ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-universitari, aventi sede in Piemonte.

Art. 4.
Delega

La Regione, per il conseguimento delle finalità della presente legge, delega ai comuni sede di ateneo e di istituto di istruzione superiore (I.S.E.F.) l'esercizio delle proprie funzioni amministrative in ordine agli interventi per il diritto allo studio a favore dei soggetti di cui all'art. 3.

Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentiti i soggetti medesimi e previa assegnazione di adeguato termine, li sostituisce negli adempimenti di competenza.

Art. 5.
Modalità dell'esercizio della delega

Gli enti delegati esercitano le funzioni loro delegate avvalendosi:

1) della commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario di cui all'art. 9;

2) dei propri servizi ed uffici;

3) degli uffici o servizi regionali;

4) della collaborazione degli uffici degli atenei e istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) in conformità delle convenzioni tra gli enti delegati e atenei o istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) di cui all'art. 11 e in relazione alle competenze proprie degli atenei e degli istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) in ordine al diritto allo studio;

5) della collaborazione dei comuni aventi sedi decentrate di atenei o di istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) in conformità delle convenzioni tra questi e gli enti delegati.

Ogni anno gli enti delegati inviano alla Regione il rendiconto economico-finanziario ed una relazione sulla attività svolta almeno sessanta giorni prima dei termini previsti per la presentazione del bilancio consuntivo regionale.

Art. 6.
Tipologia degli interventi

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, gli enti delegati esercitano le funzioni loro delegate integrando i servizi e le strutture esistenti sul territorio con:

a) servizi residenziali e di mensa;

b) servizi culturali;

c) strutture idonee ad assicurare ai soggetti di cui all'articolo 3 la frequenza agli studi e la possibilità di svolgere attività, collaterali allo studio volte al loro organico inserimento professionale, sociale e culturale nella comunità; nonchè erogando provvidenze in denaro ai soggetti di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7.
Compiti della Regione

La funzione di indirizzo e coordinamento per la materia di cui alla presente legge, spetta alla Regione che la esercita in conformità delle linee della programmazione regionale mediante:

l'approvazione di linee di indirizzo o direttive pluriennali;

la delega delle funzioni amministrative;

la collaborazione con gli atenei e gli istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) nel quadro dei propri ruoli istituzionali.

Oltre a quanto previsto nell'art. 4 sono di competenza della Regione la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione delle linee di indirizzo di cui al precedente comma da parte degli enti delegati.

Art. 8.
Procedure della programmazione

La Regione, nell'ambito degli indirizzi e delle finalità del piano regionale di sviluppo e nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, definisce le linee di indirizzo e le direttive pluriennali cui gli enti delegati devono attenersi nell'esercizio della delega.

La Regione nel programma di attività e di spesa pluriennale, stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge sulla base delle specifiche assegnazioni di cui alla legge 22 dicembre 1979, n. 642.

La giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento delle proposte di spesa in occasione della presentazione del bilancio regionale di previsione.

La giunta regionale promuove annualmente almeno due incontri con gli enti delegati, la commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario a cui partecipi la commissione consiliare regionale competente.

Gli enti delegati sentita la commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario presentano alla giunta regionale il programma annuale entro il 30 marzo di ciascun anno. La giunta regionale propone al consiglio l'approvazione del programma entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 9.
Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario

E' istituita, con deliberazione del consiglio comunale, la commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario alla quale sono attribuiti i compiti di proposta e consulenza attinenti la programmazione degli interventi.

Essa è composta da:

due membri in rappresentanza della Regione designati dal consiglio regionale con voto limitato a uno;

tre membri in rappresentanza dell'amministrazione dell'ente delegato designati dal consiglio comunale con voto limitato a due;

sette membri di cui quattro designati dall'università, due dal politecnico e uno dall'I.S.E.F. secondo i criteri definiti dalle intese intervenute tra gli enti stessi;

sette membri designati dagli studenti di cui quattro dell'università, due del politecnico e uno dell'I.S.E.F. ai sensi delle disposizioni vigenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei e dell'I.S.E.F.

Il presidente della commissione è eletto con voto dell'intera commissione nella prima seduta ed è scelto fra i membri designati dagli atenei e dall'I.S.E.F. o fra quelli designati dall'amministrazione dell'ente delegato; il vice presidente è scelto tra quelli designati dagli studenti.

Il segretario della commissione è designato dall'amministrazione dell'ente delegato.

La commissione opera secondo un regolamento proposto dalla stessa e approvato dal consiglio comunale dell'ente delegato entro due mesi dall'inizio dell'esercizio della delega.

Art. 10.
Compiti della commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario

Alla commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario sono attribuiti i seguenti compiti:

1) esprimere pareri obbligatori relativamente al programma di cui all'art. 8 e più in particolare:

a) sul tipo di gestione dei servizi;

b) sulla destinazione dei beni;

c) sulla ripartizione dei fondi;

d) sul rendiconto e sulla relazione finale;

e) sulle convenzioni ente delegato-atenei per quanto attiene al diritto allo studio nell'ambito universitario;

2) esprimere pareri facoltativi sulle questioni che l'ente delegato sottopone in ordine alla materia e sulle iniziative complementari e di servizio assunte dall'ente delegato medesimo e connesse ai fabbisogni formativi;

3) proporre iniziative sociali o culturali all'ente delegato;

4) elaborare la proposta di regolamento di cui all'art. 9.

Art. 11.
Convenzione comune-atenei-istituti di istruzione superiore

L'ente delegato, gli atenei e gli istituti di istruzione superiore regolano i loro rapporti mediante una convenzione che è approvata, con deliberazione, dai rispettivi organi competenti in conformità delle leggi vigenti.

In ogni caso tali convenzioni non impegnano la Regione se non nei limiti previsti dal piano di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 12.
Convenzione ente delegato-comuni

L'ente delegato e i comuni aventi sedi decentrate di atenei e di istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) regolano mediante convenzione i loro rapporti di collaborazione ai fini dell'integrazione degli interventi di cui all'art. 6.

Tali convenzioni sono approvate con deliberazione dei consigli comunali interessati.

In ogni caso tali convenzioni non impegnano la Regione se non nei limiti previsti dal piano di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 13.
Norme transitorie

Le norme di cui ai precedenti articoli della presente legge sono applicabili a partire dal 1° gennaio 1981 salva diversa richiesta degli enti delegati. Nelle more è costituita una commissione mista composta da sei membri designati di cui tre dall'ente delegato e tre dal consiglio regionale con voto limitato a due. Tale commissione collabora con gli attuali consigli di amministrazione delle opere universitarie ai fini della graduale attuazione delle norme della presente legge.

Art. 14.
Personale

Il personale delle opere universitarie dell'università e del politecnico viene messo a disposizione dell'ente delegato a decorrre dal 1° gennaio 1981.

Il comune provvede a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e continua ad applicare le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza.

Con successiva legge regionale verranno stabilite le modalità dell'inquadramento per la definitiva sistemazione del personale di cui trattasi.

Art. 15.
Patrimonio

Il patrimonio delle opere universitarie dell'università e del politecnico è, a partire dal 1° gennaio 1981, trasferito alla Regione con osservanza di quanto disposto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1979, n. 642 e dal D.M.P.I. del 31 ottobre 1979.

I beni necessari per l'espletamento delle funzioni delegate sono assegnati agli enti delegati con deliberazione della giunta regionale.

Con successiva legge regionale si provvederà alla definitiva sistemazione giuridica del patrimonio delle opere universitarie.

Art. 16.
Disposizioni finanziarie

Alle spese connesse allo svolgimento delle attività delle opere universitarie fino alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati si provvede, per l'anno finanziario 1980, con la somma di 2500 milioni iscritta al capitolo 11960 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 negli stati di previsione della spesa sarà istituito apposito capitolo con la denominazione: «Contributi agli enti delegati per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio nell'ambito universitario», il cui stanziamento sarà determinato con le leggi di approvazione di ciascun bilancio.

Agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della presente legge, si provvede, a decorrere dall'anno finanziario 1981, con le disponibilità degli stanziamenti corrispondenti al cap. 1850 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

Art. 17.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 dicembre 1980

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1980, n. **85**.

Interpretazione autentica dell'art. 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 36 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74, deve essere interpretato nei termini seguenti:

« In attuazione del principio di onnicomprensività e della chiarezza retributiva, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e dell'indennità per la funzione di coordinamento.

Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'amministrazione regionale, in connessione con la carica o in rappresentanza della Regione, a partecipare a commissioni ed a consigli di amministrazione, ad assolvere ad incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni anche diverse da quelle normali, nell'interesse di altri enti, sono versati dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione su apposito capitolo di bilancio.

Ai dipendenti di cui al comma precedente sono riconosciuti il trattamento di missione e il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Le ore di lavoro straordinario prestate non concorrono al raggiungimento del limite individuale annuo autorizzato presso la Regione.

Le somme così introitate, detratte le spese di cui al comma precedente, sono destinate, con deliberazione della giunta regionale, adottata sentite le rappresentanze sindacali del personale regionale, ad iniziative a favore del personale medesimo.

I commi secondo, undicesimo e dodicesimo dell'art. 55 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 22, sono soppressi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 dicembre 1980

ENRIETTI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1980, n. **86**.

Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri ed il trasferimento delle relative gestioni alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1980 il bilancio preventivo degli enti ospedalieri con stabilimenti ubicati in diverse unità sanitarie locali è assunto e gestito dall'unità sanitaria locale nel cui territorio ha sede lo stabilimento principale dell'ente ospedaliero interessato.

Le deliberazioni che comportano impegni di spesa non obbligatori relativi a stabilimenti ubicati in altra unità sanitaria locale vengono assunte sentita l'unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato lo stabilimento.

Art. 2.

La gestione del patrimonio degli enti ospedalieri non destinati ai servizi sanitari è affidata fino al 31 dicembre 1980 all'unità sanitaria locale che ha assunto il bilancio dell'ente ospedaliero.

Il risultato netto positivo della gestione del suddetto patrimonio sarà, a cura dell'unità sanitaria locale, versato all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il risultato netto negativo della gestione del suddetto patrimonio sarà, a carico dell'unità sanitaria locale, trasferito a ciascun comune competente sulla base del valore di ciascun bene, così come risulta dall'ultimo inventario dell'ente ospedaliero proprietario, per il ripianamento negli esercizi successivi.

Gli atti di straordinaria amministrazione, relativi al suddetto patrimonio, vengono assunti previo parere vincolante del comune destinatario del bene.

Art. 3.

Qualora ad avvenuta soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unità sanitaria locale e per il trasferimento dei beni al comune competente, il provvedimento verrà assunto dalla giunta regionale con proprio atto.

Art. 4.

In deroga all'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, qualora una unità sanitaria locale ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione delle funzioni proprie degli enti ospedalieri o un comune ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione dei beni degli enti ospedalieri alla data stabilita dalla giunta regionale, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per l'espletamento dell'atto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 dicembre 1980

ENRIETTI

(1535)

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1980, n. **87.**

Ulteriore contributo del Piemonte alle iniziative di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e della Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 31 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte, a completamento dello stanziamento di fondi disposti con la legge regionale approvata dal Consiglio il 27 novembre 1980, partecipa all'azione di solidarietà nazionale per i terremotati della Campania e della Basilicata stanziando un ulteriore fondo di lire 500 milioni.

Le somme stanziate con la presente legge e con la precedente approvata dal consiglio regionale il 27 novembre 1980 potranno essere utilizzate dalla giunta regionale sia direttamente che indirettamente, su indicazioni fornite dal comitato regionale di solidarietà, per l'acquisto di attrezzature e beni, per il pagamento di prestazioni di lavoro e di impresa, per le erogazioni di contributi a privati, ad enti ed associazioni, nel quadro delle iniziative promosse sia a livello nazionale che a livello locale.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e mediante l'integrazione di 500 milioni dello stanziamento di cui al cap. 2390 istituito nello stato di previsione medesimo con la denominazione: « Interventi straordinari a favore delle popolazioni della Campania e della Basilicata colpite da eventi calamitosi ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 dicembre 1980

ENRIETTI

(1536)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810820)